

ok

Ammissibilità del trust interno nell'ordinamento italiano

Italia - Tribunale di Firenze

Trust interno - ammissibilità - valutazione caso per caso
Trasferimento di beni al trustee - doppia proprietà - insussistente
Responsabilità patrimoniale - trust - violazione - eccezione di fonte legislativa -
estensione del principio - derogabilità del principio
Beni in comunione "pro indiviso" - sentenza di scioglimento della comunione -
atto di disposizione dei beni - mancato decorso del termine per il passaggio in giudicato
della sentenza - nullità dell'atto

Tribunale di Firenze, S. Governatori, 2 luglio 2005 [F.C. c. FF., FL., F.A., e P.C., M.L., trustee]

Con la ratifica della Convenzione de L'Aja il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento italiano il trust: pertanto, non è possibile escludere l'ammissibilità in astratto del trust interno, dovendosi al contrario procedere ad un accertamento caso per caso sia dell'eventuale violazione di norme imperative di legge non derogabili dall'autonomia privata, sia della meritevolezza dell'interesse perseguito.

Il trasferimento dei beni al trustee non determina il sorgere di una "doppia proprietà" in capo a questi ed ai beneficiari. Infatti, mentre il primo ha un diritto pieno ed esclusivo, i secondi vantano i propri diritti non nei confronti del patrimonio in trust, bensì nei confronti del trustee stesso, circostanza per la quale, quindi, non è possibile ritenere sussistente una violazione dell'art. 832 cod. civ.

Né il trust viola l'art. 2740 cod. civ.: la legge di ratifica della Convenzione, infatti, costituisce da questo punto di vista un'eccezione di fonte legislativa al principio ivi contenuto; principio, peraltro, che in considerazione delle numerose altre norme dell'ordinamento che consentono la costituzione di patrimoni separati, non può essere considerato di portata generale ed inderogabile.

Il trasferimento di beni in comunione pro indiviso (come nel caso della successione ereditaria intestata) è un atto collettivo di tutti i comproprietari; ne consegue che il comproprietario, non ancora divenuto unico titolare della quota di beni a lui spettante, in quanto non ancora passata in giudicato la sentenza che ha disposto lo scioglimento della comunione, non può legittimamente disporre

di tale quota senza l'altrui consenso: il trust istituito in queste circostanze deve pertanto essere dichiarato nullo.

Testo della Sentenza

(omissis)

B) Nel merito:

1. Ammissibilità del ricorso all'istituto del trust nel nostro ordinamento, anche nella forma del trust interno.

Ritiene il Giudice che debba essere esaminata in primo luogo l'eccezione di nullità in punto di ammissibilità del c.d. Trust interno, che assume carattere preliminare. Si osserva in primo luogo che con il riconoscimento della convenzione adottata a L'Aja in data 1.7.1985, avvenuta con legge n. 364 del 1989, il nostro stato ha inteso esplicitamente riconoscere l'ammissibilità nel nostro ordinamento dell'istituto del trust - istituto giuridico proprio dei paesi di Common Law - individuando da un lato la legge applicabile (artt. 6-9), dall'altro la riconoscibilità nel nostro ordinamento (artt. 11-14) nonché i requisiti minimi per il riconoscimento (artt. 3-5) e le caratteristiche fondamentali (art. 2). In particolare all'art. 2 la Convenzione ha definito i trust come "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" specificando che "Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per

conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust."

Dalle parole utilizzate emerge con evidenza l'ampiezza e la genericità della definizione del trust, accentuata dall'uso di una terminologia atecnica, tale da far ritenere il trust, negli ampi confini delimitati dalla convenzione, una categoria alla quale possono essere ricondotti molteplici istituti giuridici degli Stati contraenti, ciò che richiede un attento esame degli atti istitutivi dei trust, per accertarne l'effettiva riconducibilità all'ampio (tanto da essere stato definito "amorfo") schema di cui alla convenzione. Siffatto esame è peraltro necessario anche al fine di verificare l'assenza di contrasto con norme inderogabili di legge, o di applicazione necessaria o di ordine pubblico, in quanto in tal caso ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 trova applicazione la legge interna, mentre non vi sono altri limiti che il trust incontri nel nostro ordinamento, non avendo lo stato italiano inteso formulare riserve in sede di ratifica.

Sussiste contrasto tra le parti circa l'ammissibilità del c.d. "trust interno", fi-

Nota:

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale.

La sentenza sarà commentata da G. La Torre e D. Parisi nel prossimo numero della Rivista.

gura che ricorre allorché, come nel caso di specie, si sia in presenza di un trust istituito da un cittadino italiano, su beni siti nel territorio italiano a favore di beneficiari italiani, residenti in Italia, e anche i trustees siano di nazionalità italiana e residenti in Italia, e solo la legge scelta dal disponente sia straniera, nel caso di specie essendo prevista l'applicazione della legge inglese.

Il contrasto tra le parti sul punto muove dai diversi argomenti, come ampiamente sviluppati dalla dottrina nonché in alcune pronunce di merito.

La tesi che escluderebbe l'ammissibilità dei trust interni si fonda principalmente su argomenti di natura internazionale-privatistica. Si sostiene in primo luogo che poiché l'art. 6 della convenzione citata stabilisce il principio della libertà di scelta della legge applicabile al trust, la scelta presupporrebbe l'esistenza di una fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità per giustificare l'intervento del diritto internazionale privato, che non opera laddove non vi sarebbe alcun conflitto possibile di leggi, trovando applicazione la legge del foro. Si ricorda che l'art. 5 della convenzione, qualora la legge determinata dal disponente non preveda l'istituto del trust come definito dall'art. 2 non potrebbe darsi luogo al riconoscimento come trust del rapporto giuridico, localizzato nell'ordinamento la cui legge è applicabile. Ma in proposito deve obiettarsi che qualora ci si trovi innanzi ad una convenzione di diritto uniforme relativa a norme di diritto internazionale privato riferite ad obbligazioni contrattuali, la scelta della legge applicabile è normalmente consentita, a prescindere dalla c.d. internazionalità del rapporto, in quanto rientra di massima nell'autonomia negoziale la facoltà di scelta della disciplina applicabile al rapporto. Va piuttosto osservato che si sostiene ancora che la costruzione di un trust retto dal diritto inglese, quando tutti gli elementi sostanziali della fattispecie si riferiscono all'ordinamento italiano, potrebbe essere considerata una costruzione abusiva che non potrebbe condurre alla deroga di disposizioni imperative del diritto italiano. In proposito rileva il Giudice che tale argomento non vale ad escludere l'ammissibilità in astratto del trust interno, ma impone piuttosto un'analisi pregnante degli atti istitutivi del trust per verificare l'eventuale sussistenza, in concreto in deroga

a disposizioni imperative, ineludibili dall'autonomia privata. La quale però deve essere rispettata ogni qual volta, entro il limite predetto, e dunque legittimamente, cerchi di realizzare un particolare risultato negoziale, anche ricorrendo a tecniche, pure diverse e nuove, maggiormente consone al raggiungimento dello scopo negoziale, in particolare, con riferimento al trust, in relazione ad operazioni economiche non adeguatamente regolabili con il ricorso agli schemi classici della fiducia e del mandato. Occorrerà dunque in concreto valutare l'assenza di contrasto con norme imperative del diritto nazionale oltre che la meritevolezza dell'interesse perseguito.

Va quindi ricordato che ai sensi dell'art. 11 della convenzione il riconoscimento del trust implica come contenuto minimo "che i beni dei trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti ad un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica", in particolare impedendo l'aggressione dei beni del trust da parte dei creditori del trustee. Ciò in quanto la segregazione rispetto al patrimonio del trustee è l'effetto naturale del trust, in quanto i beni in trust sono beni ai quali è impressa una specifica destinazione, che prevale rispetto a pretese confliggenti.

Da tale norma ben può ricavarsi che il trust non dia in realtà luogo ad una scissione del diritto di proprietà, rigorosamente individuato nel suo contenuto unitario dall'art. 832 c.c., ma crea un rapporto dialettico tra due coesistenti diritti su uno stesso bene, il "legal estate", ai fini dell'amministrazione - e l'"equitable estate" - ai fini del godimento, secondo i tratti tipici del trust nel diritto inglese, il cui regime è il risultato della coesistenza nell'ordinamento inglese di due distinti ordini di regole: la common law e l'equity. Tali ordini interagiscono nell'istituto del trust e nella delimitazione fra la competenza del diritto comune e quella dell'equity la determinazione del diritto di proprietà spetta al diritto comune, mentre spetta all'equity stabilire quali siano i comportamenti contrari alle norme di coscienza e fanno sì che la questione circa chi sia il proprietario del trust sia in realtà mal posta, dovendosi attribuire piuttosto rilievo al fatto che l'attribuzione patrimoniale

programmata dal disponente abbia carattere di coesenzialità rispetto ad uno scopo specificamente perseguito, senza che vi sia in realtà una "doppia proprietà", ma una sola proprietà, mentre i diritti del beneficiario di un trust (la sua equitable ownership), sarebbero posti a carico del trustee, e non ricavati dal suo diritto, ciò che escluderebbe ogni possibile contrasto con l'art. 832 c.c.

Si osserva ancora che il trust interno non potrebbe ammettersi per contrasto con l'art. 2740 c.c., quale norma italiana inderogabile o di applicazione necessaria: ma in proposito deve ritenersi che l'effetto segregativo è previsto proprio dalla convenzione in deroga all'ordinamento e che l'art. 11 della L.364/89 deve ritenersi eccezione di fonte legislativa al principio della responsabilità limitata. Peraltro la possibilità di costituire patrimoni separati - quale è il trust - non è estranea al nostro ordinamento (si pensi, a titolo esemplificativo, agli artt. 1707, 167, 1881, 1923, 490, 2117 c.c., oltre che all'art. 3 della legge 23.3.1983 n. 77; all'art. 22 D.lgs. 24.2.1998 n. 58; oltre che all'art. 2447 bis sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare"), ciò che smentisce la portata di principio generale di ordine pubblico attribuita all'art. 2740 c.c. (Cfr. Tribunale Bologna 1.10.2003 n. 4545).

Non vi sono dunque effettivi ostacoli ordinamentali all'ammissibilità di trust interni, che si deve per contro affermare sulla base dell'art. 6 della Convenzione che stabilisce la libertà di scelta della legge applicabile al trust, e dell'art. 11 che prevede l'obbligo per gli stati di riconoscere gli effetti del trust nei rispettivi ordinamenti una volta che il trust sia stato costituito in conformità a questa legge, senza che l'Italia abbia posto, come avrebbe potuto, alcuna limitazione.

L'ammissibilità in linea di principio del trust interno si ricava inoltre dall'art. 13, da interpretarsi quale norma di chiusura, che nonostante la regola generale di ammissibilità dettata dalla convenzione, consente di non riconoscere un trust interno - ossia un trust "i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust". Ciò che è possibile accada allorché, nonostante le limitazioni dell'art. 15 e nonostante gli ordi-

nari rimedi del diritto interno contro gli atti dispositivi in pregiudizio dei diritti dei terzi, uno specifico trust per un insieme di circostanze produca effetti inaccettabili per l'ordinamento.

Deve dunque riconoscersi l'ammissibilità in astratto del ricorso a trust interno da parte di F.F., salvo valutare in concreto validità ed efficacia dell'atto dispositivo.

2. Effetti della sentenza di divisione e sussistenza della comproprietà al momento dell'atto istitutivo del trust.

L'attore ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto istitutivo del trust F. in quanto il disponente avrebbe sottoposto nel trust "gli immobili ed i mobili allo stesso attribuiti con la citata sentenza del Tribunale di Firenze n. 2972/2000", in quanto avrebbe in tal modo disposto, come beni di sua esclusiva proprietà, di immobili che, al contrario alla data del 31.1.2001, erano in proprietà comune con l'ing. C. F., addirittura per una quota minoritaria (13/27) rispetto a quella maggioritaria (14/27) in capo a quest'ultimo. Secondo l'assunto dell'attore ciò sarebbe avvenuto sulla base dell'erroneo e illegittimo presupposto per il cui il Tribunale con la predetta sentenza "sciogliendo la comunione ereditaria nascente dalla successione del padre del disponente sig. C. F. ... ha assegnato al disponente la piena proprietà di alcuni immobili oltre ad alcuni beni mobili" (premesse dell'atto 31.1.2001). Nell'atto si legge inoltre che "il disponente desidera costituire e ricomprendere da subito nel trust come sopra istituito tutti gli immobili a lui assegnati con la citata sentenza".

Poiché la sentenza di primo grado, impugnata, è priva di provvisoria esecutività, ad avviso dell'attore, permane allo stato la medesima e non mutata situazione comproprietaria su tutti i beni immobili costituiti in trust, con tutti i connessi diritti dell'attore, comproprietario di maggioranza, negati o emulativamente compressi dalle controparti, se non azzerati con l'atto impugnato.

L'assunto dell'attore circa l'assenza di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con conseguente permanere allo stato della situazione di comproprietà, deve essere condiviso, considerato che, per giurisprudenza pacifica della S. C. "L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la con-

seguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (Cass. Sez. I, sent. n. 1037 del 06-02-1999).

Va quindi osservato con riferimento alla pronuncia di divisione, a cui fanno rinvio le condizioni apposte all'atto istitutivo del trust, che "Il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun dividendo è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i dividendi e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un dividendo sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota" (Cass. Sez. II, sent. n. 9659 del 24-07-2000) e che «In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio od in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli" (Cass. Sez. II, sent. n. 7129 del 25-05-2001).

3. L'istituzione di trust e la sottoposizione nel trust degli immobili e dei mobili attribuiti a F.F. con la sentenza di scioglimento della comunione.

Con atto del 31.1.2002 F.F. premesso che il tribunale di Firenze con sentenza n. 2972/2000 in data 20 giugno-15 novembre 2000, sciogliendo la comunione ereditaria nascente dalla successione del padre del Disponente signor C. F. aveva assegnato al disponente la piena proprietà di alcuni immobili oltre ad alcuni beni mobili; che la sentenza non era passata in giudicato e sarebbe stata presumibilmente appellata (come infatti è avvenuto), dichiara di desiderare "che il complesso dei beni ricompresi nel lotto che sarà a lui definitivamente assegnato con sentenza definitiva sia mantenuto unito nel tempo per essere attribuito ai figli delle sue figlie quando essi raggiungeranno un'età da lui giudicata idonea per poterne opportunamente godere, affidandone la gestione a persone degne di fiducia per la loro migliore amministrazione e conservazione" e "a tale scopo il disponente istituisce il trust contenuto nel documento che viene allegato a questo atto sotto la lettera A". Il disponente dichiarava altresì di desiderare "costituire e ricomprendere da subito nel trust come sopra istituito tutti gli immobili a lui assegnati con la citata sentenza o alternativamente quelli che dovessero essergli attribuiti con la sentenza definitiva". Precisava che in base alla legge inglese applicabile e alla convenzione: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta, non fanno parte e sono separati dal patrimonio del disponente e del trustee, non fanno parte del suo regime matrimoniale o della sua successione; b) i creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari non possono aggredire i beni del trust". Dava quindi atto (art. 2) che 2.2.a "gli immobili attribuiti in piena proprietà al disponente con la citata sentenza sono costituiti in trust sotto la condizione risolutiva che tale sentenza non passi in giudicato e la sentenza definitiva modifichi la composizione degli immobili attribuiti al disponente; 2.2.b gli altri immobili oggetto della stessa comunione ereditaria sono costituiti in trust sotto la condizione sospensiva e limitatamente a quelli che siano ricompresi nel lotto attribuito al disponente con sentenza definitiva". Veniva stabilito altresì che "in conseguenza di questo atto il patrimonio sottoposto al trust costituisce un patrimonio separato e su di esso il disponente cessa di avere ed esercitare ogni responsabilità, potere e diritto proprietario, responsabilità, diritti e poteri che da que-

ATTORRE

sto momento saranno assunti ed esercitati da trustee pro tempore non nell'interesse proprio ma nell'esclusivo interesse dei fini e dei beneficiari del trust".

Venivano quindi specificati i beni ricadenti nel trust sotto condizione risolutiva che la sentenza non fosse modificata, ricomprendendo il fabbricato ... il fabbricato di via ... e i fondi ad uso negozi di via ...

Venivano specificati quali beni oggetto della comunione ereditaria, sotto la condizione sospensiva e limitatamente a quelli che siano ricompresi nel lotto definitivamente attribuito al disponente, il palazzo ..., nella sentenza di primo grado attribuito a C. F.

Si osserva che nella premessa dell'alegato A), il cui tenore è parzialmente difforme dalla premessa dell'atto si dà atto che il Tribunale di Firenze con la medesima sentenza 15.11.2000 avrebbe riconosciuto che al disponente compete la quota di 13/27 sui beni relitti, e al figlio C. la quota di 14/27, e che "il disponente desidera che la sua quota di 13/27 dei beni inclusi nelle citate successioni sia mantenuta unita nel tempo allo scopo di pervenire ai figli delle sue figlie, quando essi saranno in età di poterli opportunamente godere" aggiungendo che "il disponente trasferisce in questo momento al Trustee appresso nominato la somma di lire dieci milioni". Sono quindi individuati come "beni in trust" la somma di cui in Premessa; i beni immobili inclusi nella quota di 13/27 delle successioni di cui in Premessa. Si ribadisce che i beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del disponente, e che i diritti e le obbligazioni del trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge inglese e dalla legge italiana e che "per l'applicazione della legge italiana, il trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai beneficiari", trasferimento da attuare al termine del trust.

Si dispone altresì che "il trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo strumento", e che il reddito del trust, come tale intendendosi "ogni frutto dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni in trust o percepito dal trustee" è "a discrezione del trustee accumulato nel trust o

distribuito ai beneficiari del reddito o parte accumulato e parte distribuito; in caso di discrezione spetta al trustee decidere discrezionalmente a vantaggio di quale beneficiario".

4. Tanto premesso in linea di principio in punto di effetti della sentenza di scioglimento della comunione - con la conseguenza che permane immutata allo stato, e fino al passaggio in giudicato della sentenza di divisione, la comunione ereditaria sui beni che sono stati sottoposti nel trust - e richiamati i tratti salienti dell'atto istitutivo del trust F., rileva il Giudice che non può negarsi, in linea di principio, la possibilità per il comproprietario di disporre della propria quota. Così come deve riconoscersi la possibilità di disporre anche di singoli beni purché, in tal caso, sotto condizione sospensiva che al momento dello scioglimento della comunione i beni gli vengano assegnati, ogni qual volta la divisione abbia carattere dichiarativo, cosicché i beni si considerano di proprietà divisa dei singoli ab origine, operando la divisione retroattivamente cioè ex tunc e non ex nunc. Si osserva che nel caso di specie dal tenore complessivo dell'atto e dalla menzione separata dei beni oggetto del trust si ricava che si tratta non già di disposizione della quota della comunione, bensì dei singoli beni in essa ricadenti, nella loro specifica individuazione, distinti gli uni dagli altri.

Rileva quindi il Giudice che per contro non possono ritenersi ammissibili atti di disposizione di singoli beni sotto condizione risolutiva, dei quali il singolo non può pacificamente disporre senza l'assenso del comproprietario - considerato che nella comunione pro indiviso il diritto di ciascun partecipante investe l'intera cosa. Tanto meno ciò è possibile allorché l'atto, nella configurazione del trust, apponga un vincolo di separazione patrimoniale a beni ricadenti nella comunione, in palese pregiudizio dei diritti del comproprietario, tanto più a fronte della facoltà del trustee di disporre dei beni senza alcun vincolo diverso da quelli derivanti dal trust.

Si tratta in tal caso di un atto di disposizione privo di qualsivoglia efficacia, in quanto il trasferimento di un bene in comunione a terzi, è atto collettivo, e il negozio dispositivo, non essendosi formata la volontà da parte di tutti gli aventi di-

ritto - oltre che volto ad attuare un trasferimento di bene in comunione senza il consenso di uno dei comproprietari ed in pregiudizio dei suoi diritti - è radicalmente nullo.

Ritiene quindi il Giudice che la nullità del negozio, in relazione ad uno degli oggetti alternativi contemplati, ed in particolare con riferimento ai beni attribuiti dalla sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato, che al momento istitutivo si indicava passibile di appello non già dal disponente ma dal comproprietario C. F., produca la nullità dell'intero atto istitutivo del trust.

Deve infatti ricordarsi che l'intento dichiarato dal disponente è nel senso "che il complesso dei beni ricompresi nel lotto che sarà a lui definitivamente assegnato con sentenza definitiva sia mantenuto unito nel tempo per essere attribuito ai figli delle sue figlie quando essi raggiungeranno un'età da lui giudicata idonea per poterne opportunamente godere, affidandone la gestione a persone degne di fiducia per la loro migliore amministrazione e conservazione". Al contempo egli provvedeva alla costituzione e ricomprensione "da subito nel trust come sopra istituito tutti gli immobili a lui assegnati con la citata sentenza o alternativamente quelli che dovessero essergli attribuiti con la sentenza definitiva". Orbene tenuto conto dell'effetto di segregazione perseguito, non solo rispetto al restante patrimonio del trustee, ma anche del disponente e della volontà di dare innanzitutto attualità ed efficacia immediata all'istituzione del trust, essendo in via principale prevista una condizione risolutiva, per i beni già attribuiti, lo scopo dell'atto istitutivo non possa essere efficacemente realizzato sotto la condizione sospensiva in relazione a beni provvisoriamente attribuiti dalla sentenza all'altro condividente e senza alcun manifestato intento da parte del disponente di ottenere un mutamento dell'assegnazione dei beni in sede di divisione. In proposito deve piuttosto rilevarsi una specifica volontà di F. F. manifestata nel corso dei molteplici giudizi tra le parti di esercitare in via esclusiva l'azienda alberghiera ..., il cui fabbricato risulta a lui assegnato nella sentenza di divisione invocata nell'atto istitutivo del trust, ed in particolare nella parte sottoposta a condizione risolutiva, tanto da aver tenacemente sostenuto in giudizio di esserne

proprietario esclusivo, ciò che è stato radicalmente escluso nel giudizio definitivo a seguito della pronuncia della Cassazione n. 10008/96.

È poi di palmare evidenza che il trust perderebbe in radice la sua ragion d'essere avuto riguardo allo scopo perseguito, ove fosse limitato alla somma di L.10.000.000.

Per le ragioni predette ad avviso del Giudice deve ritenersi che il trust non sa-

rebbe stato istituito senza quella sua parte colpita da nullità con conseguente propagazione della nullità all'intero atto.

La domanda principale di nullità proposta da C. F. viene dunque accolta.

Appare a questo punto opportuno rilevare che la declaratoria di nullità investe direttamente l'atto dispositivo con cui è stato istituito il trust, che a ben vedere prescinde dal fatto che l'atto inerisce ad un trust, impregiudicata restando, perché

assorbita dalla pronuncia di nullità, ogni ulteriore questione sollevata circa l'intento abusivo in concreto perseguito tramite il ricorso al trust.

All'accoglimento della domanda, trattandosi di atto trascritto, consegue ex art. 2655 c.c. l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza.

(omissis)